



Una guida per gli utenti al
**Procedimento europeo per le
controversie di modesta entità**

Una breve introduzione ai principali aspetti pratici dell'uso
del procedimento ai sensi del regolamento

Una guida per gli utenti al

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Una breve introduzione ai principali aspetti pratici dell'uso del procedimento ai sensi del regolamento

A proposito di questa guida

Lo scopo di questa guida è fornire un'introduzione diretta al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, denominato d'ora in avanti 'ESCP'. La guida è stata concepita per aiutare gli utenti dell'ESCP a comprendere le implicazioni di ogni fase del procedimento. In particolare, dovrebbe essere d'aiuto sia per la parte che desidera avviare una causa ESCP, sia per la parte contro la quale è stato avviato un procedimento.

La guida è redatta in uno stile chiaro e conciso, per facilitarne la consultazione e comprensione. Nell'intenzione di mantenere la descrizione dei vari aspetti del procedimento il più breve e semplice possibile, il testo non scende, volutamente, nei minimi dettagli.

Per una descrizione più esaustiva dell'ESCP e per ulteriori informazioni che possono consentire agli utenti di comprendere più a fondo il procedimento, si consiglia di consultare la relativa Guida pratica, a cui si fa riferimento in diversi paragrafi della presente Guida per gli utenti, ad esempio al paragrafo 1.1.

Per facilità di consultazione, questa guida è suddivisa in più parti, come segue:

Indice

Introduzione: Prevedere un'azione legale per recuperare un credito transfrontaliero nell'UE	5
Parte prima: Obiettivo, utilizzi e campo di applicazione dell'ESCP	8
Parte seconda: Costi e spese	12
Parte terza: Portare in tribunale una controversia di modesta entità	16
Parte quarta: Replicare a una richiesta	22
Parte quinta: Verso la sentenza	26
Parte sesta: Dopo la sentenza	30

Introduzione: Prevedere un'azione legale per recuperare un credito transfrontaliero nell'UE

Quando si verifica una controversia transfrontaliera e l'attore non è in grado di ottenere il pagamento o l'esecuzione dell'obbligazione su cui si basa la domanda o di concordare una soluzione accettabile, può essere necessario intraprendere un'azione legale. In tal caso, sono applicabili procedure diverse a seconda dell'importo, della natura della controversia e della sua difesa.

Pertanto, prima di avviare un'azione legale per il recupero di un credito, il cittadino o l'impresa dell'UE dovrà decidere quale procedura utilizzare. Tale decisione dipende in gran parte dalle circostanze di ogni singolo caso poiché le procedure disponibili, pur essendo in certa misura sovrapposte tra loro, sono in realtà destinate principalmente ad affrontare situazioni diverse.

Quando è opportuno utilizzare l'ESCP?

L'ESCP è applicabile alle controversie di un valore pari o inferiore a 5 000 EUR, incluse le controversie non legate al pagamento di somme di denaro, indipendentemente dal fatto che la causa sia difesa. L'ESCP è un procedimento relativamente veloce e meno costoso rispetto ad altri. È particolarmente utile per gli attori che non desiderano avvalersi dell'assistenza di o essere rappresentati da un avvocato, dato che la rappresentanza legale non è obbligatoria.

L'ESCP può essere applicato alla maggior parte delle controversie transfrontaliere di natura civile o commerciale, incluse quelle derivanti da contratti, le richieste di risarcimento per perdite o lesioni e le controversie relative alla consegna di beni. Tuttavia, alcuni tipi di casi sono esclusi

dall'ESCP: ad esempio, i casi di diritto di famiglia e di mantenimento, le materie relative all'occupazione e alla sicurezza sociale e i casi di fallimento.

Concretamente, l'ESCP è un procedimento scritto condotto mediante moduli standard. L'udienza ha luogo solo nei casi in cui non è possibile pronunciarsi sulla base di prove scritte o se una delle parti chiede un'udienza e il tribunale ritiene che sia necessaria per decidere sulla causa o nell'interesse dell'equità. Inoltre, gli attori che utilizzano l'ESCP possono aspettarsi di ricevere assistenza nella compilazione del modulo di domanda. I tribunali devono fornire orientamenti sulle questioni procedurali.

Altri procedimenti per la risoluzione di controversie transfrontaliere

Per risolvere una situazione problematica in un caso riguardante un consumatore, si può ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Il **DirettivaADR** prevede norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie negli Stati membri che garantiscono la qualità degli organi di risoluzione delle controversie. Il **Piattaforma ODR** può essere utilizzato per trasmettere reclami riguardanti vendite e servizi online tra consumatori e commercianti a un organismo autorizzato per la risoluzione delle controversie.

Nel caso in cui si prenda in considerazione un procedimento giudiziario, l'ESCP è applicabile alle controversie di valore pari o inferiore a 5 000 EUR il cui oggetto non sia escluso dall'ambito di applicazione. Prima di decidere se utilizzare l'ESCP, è consigliabile valutare se un altro procedimento possa

essere adeguato o obbligatorio per il tipo di controversia in questione. Nell'UE, sono disponibili le seguenti opzioni per il recupero dei crediti transfrontalieri:


- per tutte le controversie relative alle **obbligazioni alimentari transfrontaliere**, si applica il regolamento in materia di obbligazioni alimentari. Per maggiori informazioni sulle obbligazioni alimentari, consultare il portale della giustizia elettronica: https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-it.do;
 - per le controversie transfrontaliere riguardanti **eredità e successioni**, si applica il regolamento in materia di successioni. Per ulteriori informazioni sulla successione, consultare il portale della giustizia elettronica: https://e-justice.europa.eu/content_succession-538-it.do;
 - per i crediti non contestati per i quali è stata concessa un'ordinanza del tribunale o un'altra conferma del diritto all'attribuzione di una somma di denaro, si applica il **titolo esecutivo europeo (TEE)**. Per ulteriori informazioni sul titolo esecutivo europeo, si rimanda alla Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo, disponibile online all'indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf;
 - il **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento** è adatto per redimere le controversie aventi oggetto somme di denaro che non siano obbligazioni alimentari in cui l'attore ritiene che **non vi sia o non vi sarà alcuna difesa**. Tale opzione è particolarmente interessante per gli attori che cercano di recuperare crediti pecuniari da più debitori, in quanto vuole essere una soluzione rapida nel trattare crediti che non sono oggetto di difesa. Il procedimento permette inoltre la presentazione della domanda tramite mezzi elettronici, dove possibile.
- Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida pratica per l'applicazione del regolamento sull'ingiunzione di pagamento europea, disponibile online all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/justice/civil/document/>;
 - per altri tipi di controversie civili o commerciali, comprese quelle di valore pari o superiore a 5 000 EUR, possono essere disponibili procedimenti nazionali; in alcuni Stati membri, sono in vigore procedimenti speciali per particolari tipi di controversie. Specifiche norme dell'UE determinano quale organo giurisdizionale può trattare le cause tra gli Stati membri. Per far eseguire una decisione o un'ordinanza nazionale in un altro Stato membro, occorre seguire il procedimento previsto dal regolamento Bruxelles I (rifusione). Per maggiori informazioni su questo regolamento, consultare il portale della giustizia elettronica alla sezione Bruxelles I (rifusione): https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do. Il sito web del portale europeo della giustizia elettronica contiene numerose risorse sulle controversie transfrontaliere nell'UE in materia civile e commerciale⁽¹⁾.

(¹) Si veda https://e-justice.europa.eu/content_going_to_court-32-it.do

Scelta del procedimento da utilizzare

Posto che l'attore ha la possibilità di scegliere il tipo di procedura giudiziale, come operare tale scelta?

Il seguente diagramma fornisce un'indicazione sull'idoneità dei diversi procedimenti per vari tipi di casi.



PARTE PRIMA

*Obiettivo, utilizzi e campo
di applicazione dell'ESCP*



1.1 Che cos'è il procedimento europeo per le controversie di modesta entità? – PAR. 1.1

L'ESCP è un tipo di procedimento giudiziario per perseguire le controversie civili nell'UE, che:

- è disponibile solo per le controversie transfrontaliere: si veda il punto 1.2;
- è disponibile solo per le controversie con valore pari o inferiore a 5 000 EUR: si veda il punto 1.4;
- è applicabile alle controversie pecuniarie e non pecuniarie;
- è applicabile in caso di controversie difese o non difese;
- non deve comportare la rappresentanza da parte di un avvocato (non necessaria ma non vietata);
- è stato concepito per essere relativamente veloce, facile da usare e meno costoso di altri procedimenti;
- non sostituisce procedimenti nazionali analoghi ed è pertanto facoltativo, il che significa che, se è disponibile per la controversia, vi è anche, di norma, un procedimento nazionale applicabile alla stessa; la scelta del procedimento da utilizzare è a carico dell'attore.

1.2 Cos'è una controversia transfrontaliera? – PAR. 2.2.2

Una controversia in cui almeno una delle parti non ha sede nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale che tratta la domanda².

Il riferimento per stabilire se una controversia è transfrontaliera è la data in cui il tribunale competente riceve la domanda.

1.3 Quali tipi di controversie possono essere trattate ai sensi dell'ESCP? – PAR. 2.1.4

L'ESCP può essere utilizzato per la maggior parte dei tipi di azioni civili o commerciali, come ad esempio:

- il pagamento di somme di denaro;
- i danni derivanti da un incidente;
- la consegna di merci o altri beni mobili;
- la richiesta di esecuzione di un contratto;
- per porre fine o cercare di prevenire un atto illegale.

(²) Si rammenta che la Danimarca non è vincolata dal regolamento e quindi un'azione contro una parte in Danimarca dovrebbe essere intentata, in tale paese, tramite un procedimento nazionale.

1.4 Come stabilire se il valore della controversia non supera i 5 000 EUR? – PAR. 2.1.1

Se la controversia riguarda il pagamento di una somma di denaro, il valore sarà pari a tale somma.

Se non è riferita al pagamento di una somma di denaro, si tratta di una controversia non pecuniaria alla quale si deve attribuire un valore (par. 2.1.2.).

Nel caso in cui sia possibile presentare una controversia avente oggetto una somma di denaro nell'eventualità che la controversia non pecuniaria non sia soddisfatta, tale possibilità deve essere specificata separatamente.

Per il calcolo del valore della controversia, non si deve tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese.

1.5 Controversie in euro o in altre valute

Il valore monetario della controversia dovrà essere indicato nella valuta del tribunale; è possibile specificarlo nella sezione 7 del modulo di domanda, ossia il modulo A. Se la valuta del tribunale non corrisponde alla valuta in cui l'attore ha formulato la domanda, il valore della stessa dovrà essere indicato nella valuta appropriata convertendo l'importo richiesto nella valuta utilizzata dal tribunale. Il valore deve quindi essere specificato in tale valuta, come indicato nella parte 7 del modulo di domanda.

Inoltre, poiché non tutti gli Stati membri utilizzano l'euro, per determinare se una controversia rientra nel valore limite di 5 000 EUR l'attore deve convertire il valore della stessa in euro alla data in cui viene presentata al tribunale. Il valore espresso in euro non dovrà essere indicato nel modulo di domanda, a meno che il tribunale a cui si trasmette la domanda utilizzi l'euro come valuta.

Gli Stati membri possono prevedere procedure specifiche per la conversione valutaria, per cui, ove la conversione sia necessaria, è consigliabile contattare preventivamente il tribunale per conoscere le modalità applicabili. I tribunali potranno inoltre indicare se sono disposti ad accettare controversie espresse in una valuta diversa da quella dello Stato membro interessato.

1.6 Esistono controversie civili che non possono essere trattate ai sensi dell'ESCP? – PAR. 2.1.3

Come stabilito dall'articolo 2 del regolamento ESCP, alcune controversie civili sono escluse dal procedimento, ad esempio le controversie riguardanti le obbligazioni alimentari e quelle risultanti da contratti di lavoro. Sono escluse anche le controversie legate alla materia fiscale, doganale o amministrativa.

Anche altre controversie non si considerano di materia civile e commerciale; per ulteriori informazioni su quali controversie appartengano a tale categoria, si veda il par. 2.1.5.

1.7 È necessario incaricare un avvocato per utilizzare l'ESCP? – PAR. 9.1.1

Incaricare un avvocato non è necessario, ma non è vietato.

Se una delle parti di una controversia ESCP incarica un avvocato, ciò può avere effetto sulla liquidazione delle spese giudiziarie (si veda il par. 9.1.2 e la Parte seconda).

PARTE SECONDA
Costi e spese



2.1 Quanto costa utilizzare l'ESCP? – PAR. 3.4

Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, il tribunale richiede il pagamento di una commissione per la presentazione della domanda che dà avvio all'ESCP. Le modalità di pagamento di tale commissione devono essere definite dall'attore nella casella 6 del modulo di domanda (modulo A).

L'importo in questione varia; le informazioni sulle spese o sulle modalità di calcolo delle stesse sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica, alla sezione [Spese processuali relative al procedimento per le controversie di modesta entità](#).

Inoltre, possono sorgere ulteriori spese in caso di incarico di un avvocato e convocazione di alcuni testimoni, come i periti.

2.2 Assegnazione delle spese alla parte vincitrice

Solitamente, il tribunale assegna le spese alla parte vincitrice al termine del processo. Le spese riconosciute devono essere proporzionate alla controversia e il tribunale non dovrebbe concedere spese sproporzionate per gli onorari degli avvocati³.

2.3 Spese derivanti dall'ESCP

Sebbene l'ESCP sia un procedimento a costi relativamente bassi, è tuttavia prevedibile che il suo utilizzo comporti delle spese, anche se le parti non richiedono l'assistenza di un legale. Quando una parte incarica un avvocato, deve tenere presente la possibilità che, anche in caso di successo, potrebbero non esserle riconosciute le spese di consulenza legale per la causa.

2.4 Spese in caso di udienza

Oltre al pagamento delle spese legali menzionate nel paragrafo 2.1, le parti devono considerare le spese derivanti da un'udienza, qualora la richiedano al tribunale e la richiesta sia accettata. In tal caso, le parti possono aspettarsi di dover rimborsare le spese di eventuali periti e altri testimoni, sostenere i costi per la traduzione di documenti e per qualsiasi procedura speciale utilizzata per l'udienza, come la videoconferenza. Il tribunale deve tenere conto delle spese supplementari, se la causa richiede la testimonianza orale delle parti e di eventuali testimoni, e si avvale di prove tecniche o testimonianze orali solo nel caso non sia possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.

⁽³⁾ Si veda l'articolo 16.

In generale, le spese legate a un'udienza dovrebbero essere ridotte al minimo, in quanto il tribunale dovrebbe optare per il metodo più semplice e meno oneroso per l'assunzione delle prove⁴.

2.5 Chi paga le spese dell'ESCP? – PAR. 6.4

In linea di principio, la parte contro cui è emessa la sentenza supporterà le spese processuali dell'altra parte. Come già rilevato, il tribunale valuterà le spese e non riconoscerà spese sproporzionate rispetto al valore della controversia o superflue; ciò include le spese sostenute dalla parte vincitrice se quest'ultima ha incaricato un avvocato.



(⁴) Si veda l'articolo 9.1.

2.6 Spese di esecuzione

Prima di avviare una controversia, gli attori dovrebbero prendere in considerazione tutti i fattori che indicano se sia utile procedere con la richiesta. Tali fattori comprendono i costi del procedimento e le considerazioni fondamentali circa la disponibilità da parte del convenuto delle risorse per far fronte alla controversia. Gli attori dovrebbero inoltre essere consapevoli che, oltre alle spese del procedimento, potranno insorgere altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza, in particolare per quanto riguarda la somma o le somme di denaro riconosciute.

PARTE TERZA

*Portare in tribunale una
controversia di modesta entità*



3.1 Come avviare una controversia – PAR. 3

Prima di utilizzare l'ESCP, la prima cosa da fare è elaborare la base della domanda e raccogliere tutta la documentazione scritta necessaria a sostenerla.

Una volta raccolto tale materiale, dato che l'ESCP è essenzialmente un procedimento scritto, per avviare la procedura è necessario procurarsi una copia del modulo di domanda.

3.2 Dove è possibile procurarsi un modulo di domanda? – PAR. 3.2

Il modulo di domanda (modulo A) dovrebbe essere disponibile in tutti gli Stati membri dell'UE, presso ogni organo giurisdizionale dove possa essere avviato l'ESCP, compresi i siti web dei tribunali locali o nazionali.

A seconda degli accordi in vigore negli Stati membri, il modulo può essere disponibile anche in altri luoghi pubblici, quali biblioteche, centri di consulenza e associazioni di consumatori.

Inoltre, le versioni elettroniche del modulo, così come gli altri moduli ESCP, sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e si trovano nella sezione Moduli dinamici del portale della giustizia elettronica. Per la versione italiana, consultare il seguente link.

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do

3.3 Come utilizzare il modulo di domanda

Il modulo contiene istruzioni esaurienti per la sua compilazione.

3.4 È disponibile assistenza per la compilazione del modulo? – PAR. 4.1.3

Gli Stati membri dell'UE devono garantire che gli attori, così come le altre parti, dispongano di assistenza pratica per la compilazione dei moduli ESCP.

3.4.1 Assistenza da parte del personale giudiziario

L'assistenza fornita dal personale giudiziario nella compilazione del modulo non può estendersi alla consulenza legale; tuttavia, la consulenza sul merito della controversia può essere fornita da agenzie di consulenza.

3.4.2 *Altre fonti di assistenza*

L'assistenza per la compilazione del modulo di domanda è messa a disposizione in modi diversi a seconda delle disposizioni interne di ciascuno Stato membro. In molti Stati membri vi sono reti di consumatori, centri di consulenza legale e di altro tipo dove sia gli attori che i convenuti possono chiedere chiarimenti sui moduli e sul procedimento ESCP. Inoltre, la rete dei centri europei dei consumatori (CEC), dove disponibile, può fornire consulenza agli attori in materia di richieste di risarcimento nell'ambito dell'ESCP. Gli attori e i convenuti sono invitati a verificare le soluzioni disponibili nella propria località e possono trovare informazioni utili consultando i siti web della Commissione europea⁵ e il portale della giustizia elettronica⁶.

⁽⁵⁾ Si veda http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

⁽⁶⁾ Si veda il paragrafo 2.2.

3.5 **Richiedere un'udienza** – PAR. 5.3

L'ESCP è principalmente un procedimento scritto, pertanto le informazioni che il tribunale prende in considerazione sono in forma scritta e non è necessaria la presenza in tribunale.

Il tribunale decide la causa sulla base delle informazioni fornite dall'attore e, se la causa è difesa, dal convenuto.

Tuttavia, esso può procedere a un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla sola base delle prove scritte. L'attore e il convenuto hanno inoltre il diritto di chiedere un'udienza. In tal caso, il tribunale deve tenere un'udienza, a meno che non lo ritenga necessario ai fini dell'equo svolgimento del procedimento.

L'attore può chiedere un'udienza compilando il paragrafo pertinente nel modulo di domanda, ossia il paragrafo 8.3, e indicando la motivazione della sua richiesta. Allo stesso modo, il convenuto può richiedere un'udienza rispondendo alla domanda 3 della parte II del modulo, fornendo una motivazione.

3.6 **A quale tribunale deve essere inviata la domanda?** – PAR. 3.1

Il tribunale idoneo a trattare la causa è, di solito, il tribunale del luogo in cui vivono il convenuto o l'attore.

Per prima cosa è necessario individuare quale Stato o Stati membri sono competenti ai sensi del regolamento UE pertinente, il regolamento Bruxelles

I (rifusione). Ciò implica esaminare le norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al caso specifico e quindi determinare quale tribunale può trattare la controversia nel paese interessato.

È particolarmente importante che i singoli consumatori siano consapevoli della possibilità di presentare la domanda presso il tribunale del paese in cui vivono. A tal fine, per consumatore si intende una persona che non agisce nell'ambito di un'attività commerciale o aziendale in relazione all'oggetto della controversia per la quale è stata presentata la domanda (si veda in particolare il par. 3.2.1 per quanto riguarda le norme sulla competenza giurisdizionale che interessano i consumatori).

Maggiori informazioni sulle norme sulla competenza giurisdizionale sono disponibili sul portale della giustizia elettronica.

3.7 Inviare il modulo di domanda al tribunale – PAR. 3.6

Il modulo di domanda può essere inviato all'organo giurisdizionale per posta o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettabile dallo stesso, oppure può essere consegnato a mano.

Le informazioni sui mezzi di trasmissione dovrebbero essere disponibili sul portale della giustizia elettronica e possono anche trovarsi sui siti web locali del paese interessato.

3.8 Quali documenti si devono allegare al modulo di domanda? – PAR. 3.5

Poiché l'ESCP è un procedimento scritto, tutti i documenti necessari a sostegno della richiesta devono essere inviati insieme al modulo di domanda. Essi possono includere ordini, ricevute, fatture, relazioni, corrispondenza tra le parti e anche materiale fotografico o altro materiale illustrativo. Il tipo di documenti necessari dipenderà dai fatti accaduti nel caso specifico. L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che il tribunale disponga di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione.

3.9 In quale lingua devono essere redatti il modulo A e i documenti allegati? – PAR. 3.7

Il modulo di domanda e i documenti giustificativi devono essere redatti nella lingua del tribunale o in un'altra lingua che il tribunale sia disposto ad accettare. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili anche sui siti web pertinenti. Potrebbe non essere necessario tradurre i documenti giustificativi, pertanto può essere utile chiedere indicazioni in merito direttamente al tribunale.

3.10 È necessario inviare altro insieme alla domanda? – PAR. 3.3

Qualora il tribunale richieda il pagamento di una commissione per la presentazione della domanda, può essere necessario fornire al tribunale informazioni sulle modalità di pagamento di tale commissione. A tal fine è presente uno spazio apposito nel modulo di domanda (si veda il paragrafo 2.1). In alcuni Stati membri, potrebbe essere necessario che il tribunale riceva la commissione prima di avviare il procedimento.

Altre informazioni utili da comunicare al tribunale riguardano le altre prove che l'attore potrebbe voler portare dinanzi ad esso nel caso in cui la causa sia difesa, compresi i nomi dei testimoni e di eventuali periti medici, tecnici o di altro tipo.

3.11 Che cosa succede quando il tribunale riceve il modulo di domanda? – PAR. 4.1.1 e 4.1.2

Il tribunale esamina innanzitutto il modulo e i documenti di accompagnamento al loro arrivo per assicurarsi che il modulo sia stato compilato correttamente, quindi per determinare se la controversia rientri nell'ambito di applicazione dell'ESCP e infine per stabilire se sia fondata.

Il tribunale comunicherà all'attore se la controversia non rientra nell'ambito di applicazione del procedimento o se ritiene che non sia fondata. Può inoltre richiedere all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda.

3.12 Rispondere a una richiesta di rettifica del modulo di domanda – PAR. 4.1.3

Il tribunale può inviare all'attore un modulo, ossia il modulo B, nel quale si chiede di compilare o rettificare il modulo di domanda. Ciò potrebbe comportare la modifica della lingua in cui è redatta la domanda, l'aggiunta di informazioni supplementari di cui il tribunale necessita per determinare se la controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP o è fondata o semplicemente la correzione di eventuali errori evidenti.

Il tribunale fissa il termine entro il quale l'attore deve rispondere alla richiesta formulata nel modulo B. Se l'attore non completa o rettifica il modulo di domanda entro tale termine stabilito, la domanda viene respinta. In circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato dal tribunale, se lo ritiene necessario per salvaguardare i diritti delle parti.

3.13 Cosa accade se il tribunale constata che la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP? – PAR. 4.1.2

Se il tribunale ritiene che la controversia esuli dall'ambito di applicazione dell'ESCP non la respinge; l'attore ha la possibilità di ritirare la controversia e, in caso contrario, il tribunale procede ai sensi della procedura nazionale appropriata.

3.14 Che cosa succede se il tribunale respinge la domanda? – PAR. 4.1.1

In questa fase, il rigetto è una decisione procedurale e non decide sul merito della controversia. Ciò significa che l'attore può ripresentare la domanda o nell'ambito dell'ESCP (tenendo conto del motivo per cui la domanda originaria è stata respinta) o di una procedura nazionale idonea.

3.15 Chi notifica la controversia al convenuto? – PAR. 4.2

Il tribunale compila la parte I del modulo di replica, ossia il modulo C, e lo invia al convenuto insieme alla copia dei documenti giustificativi, se del caso. Il tribunale provvede alla notificazione entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato o rettificato.

PARTE QUARTA

Replicare a una richiesta



4.1 Opzioni per la notificazione della controversia al convenuto – PAR. 4

Il convenuto può scegliere se replicare al momento della notificazione o non fare nulla.

4.2 Conseguenze della mancata replica

Se il convenuto non replica entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o da qualsiasi proroga del termine concessa dal tribunale (cfr. paragrafo 3.3), il tribunale emette una decisione sulla controversia.

4.3 Replica a una controversia – PAR. 4.3

Il convenuto può replicare utilizzando la parte II del modulo C o, altrimenti, in qualsiasi altro modo appropriato. La replica deve essere accompagnata da tutti i documenti pertinenti a sostegno dell'argomentazione del convenuto e deve essere inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. Tale periodo di 30 giorni può essere prorogato dal tribunale in circostanze eccezionali, ove necessario, per salvaguardare i diritti delle parti. La richiesta di proroga dovrebbe essere presentata al tribunale interessato secondo le procedure specifiche da esso stabilite.

4.4 Opzioni per la replica – PAR. 4.3

Il convenuto ha varie opzioni per replicare alla domanda, tra cui:

- effettuare un pagamento dell'importo richiesto per risolvere il caso;
- ammettere il merito
 - convenire che la somma richiesta è esigibile ed effettuare il pagamento e/o
 - offrirsì di effettuare il pagamento per estinguere l'intero importo o pagando una somma forfettaria in differita o con pagamenti rateali, oppure
 - contestare l'importo richiesto;
- contestare il merito,
 - in tutto o in parte;
 - e anche l'importo richiesto;
- presentare una domanda riconvenzionale utilizzando il modulo di domanda A;
- contestare la competenza giurisdizionale del tribunale senza contestare il merito;
- impugnare la domanda sulla base di motivi procedurali, quali
- l'oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dell'ESCP, o
- il valore della controversia supera il valore limite dell'ESCP, o
- non è una controversia transfrontaliera⁷.

(⁷) Si veda il paragrafo 1.2.

4.5 Richiedere un'udienza. Si veda anche il paragrafo 3.5.

Il convenuto può inoltre chiedere un'udienza utilizzando il paragrafo 3, parte II, del modulo C e indicare, utilizzando il paragrafo 2 della parte II, quali testimoni e altre prove verranno presentati e allegare tutti i documenti giustificativi pertinenti anche in relazione alle eventuali domande riconvenzionali presentate.

NB: Alla domanda e alla domanda riconvenzionale si applicano le stesse regole per quanto riguarda la lingua (vedi paragrafo 3.9).

4.6 Che cosa succede se l'impugnazione della sentenza va a buon fine? – PAR. 3.2.1 e 3.2.2

Se l'impugnazione della sentenza ha esito positivo, come nel caso in cui, in una controversia contro un consumatore, non siano state seguite le norme sulla competenza giurisdizionale dei consumatori, questa non può continuare. In tal caso, l'attore deve ritirarla e, se lo desidera, presentare un'altra domanda presso un tribunale competente.

4.7 Cosa succede se la controversia è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'ESCP? – PAR. 2.1 e 4.1.2

Se il tribunale ritiene che la controversia esuli dall'ambito di applicazione dell'ESCP, a causa del valore o dell'oggetto della stessa, deve informare le parti entro 30 giorni dal ricevimento della replica del convenuto. In una tale situazione, la controversia non può procedere ai sensi dell'ESCP. L'attore può ritirare la domanda e prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova domanda secondo il procedimento nazionale appropriato, oppure il tribunale può procedere con la domanda ai sensi della normativa nazionale pertinente.


4.8 Cosa succede se una domanda riconvenzionale supera il valore limite? – PAR. 4.4

Se il valore della domanda riconvenzionale supera il valore limite di 5 000 EUR, sia la domanda sia la domanda riconvenzionale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESCP e, pertanto, non possono procedere ai sensi dello stesso. Le relative conseguenze sono indicate al paragrafo 4.6. A tal fine, il valore della domanda riconvenzionale e della domanda sono valutati separatamente senza aggregarli.

4.9 Cosa può fare l'attore quando il convenuto invia una replica? – PAR. 4.5

Il tribunale deve trasmettere all'attore copia della replica del convenuto e di tutti i documenti giustificativi allegati entro 14 giorni dalla ricezione. Ciò vale anche per qualsiasi domanda riconvenzionale presentata dal convenuto. Il convenuto ha 30 giorni per replicare alla domanda riconvenzionale, tramite il modulo di replica o in altro modo idoneo. Come per la replica del convenuto alla domanda, il termine di 30 giorni può essere prorogato dal tribunale (cfr. paragrafo 4.3).

PARTE QUINTA
Verso la sentenza



5.1 Qual è il ruolo del tribunale nel dirimere la controversia? – PAR. 5.1

In linea di principio, l'ESCP è una procedura scritta e spetta all'organo giurisdizionale prendere l'iniziativa per quanto riguarda le decisioni su quali prove e altre informazioni sono necessarie per decidere sulle controversie e sulle modalità di ricezione di tali prove da parte dello stesso.

5.2 Quali opzioni ha a disposizione il tribunale? – PAR. 5

Il tribunale può scegliere tra le seguenti opzioni:

- richiedere ulteriori informazioni sulla controversia e/o sulla domanda riconvenzionale;
- acquisire prove;
- tenere un'udienza.

5.3 Cosa accade se il tribunale richiede ulteriori informazioni alle parti? – PAR. 4.1 e 5.2

Oltre a poter chiedere ulteriori informazioni all'attore al momento del deposito del modulo di domanda (cfr. paragrafo 3.12) o al convenuto che presenta una domanda riconvenzionale, il tribunale ha il potere di chiedere alle parti di fornire ulteriori dettagli sulla domanda e/o sulla domanda riconvenzionale entro un termine stabilito. Tale termine non deve essere superiore a 30 giorni dal ricevimento della replica del convenuto alla

domanda da parte del tribunale o, a seconda dei casi, della replica dell'attore alla domanda riconvenzionale.

In circostanze eccezionali il termine può essere prorogato, ma solo se necessario per salvaguardare i diritti delle parti. A tal fine, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata al tribunale interessato secondo le procedure specifiche da esso stabilite.

5.4 Cosa accade se le parti non rispettano le richieste del tribunale? – PAR. 5.2

Quando il tribunale fissa un termine per la ricezione delle informazioni complementari richieste, deve informare le parti delle conseguenze della mancata comunicazione delle stesse entro il termine stabilito o di qualsiasi proroga concessa. Tali misure possono includere il rigetto della domanda o della domanda riconvenzionale o un accertamento nei confronti della parte inadempiente.

5.5 Cosa accade se il tribunale decide di tenere un'udienza? – PAR. 5.3

L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o se la richiesta di una delle parti viene accolta (cfr. paragrafo 3.5). Se il tribunale decide di tenere un'udienza, deve convocare le parti e l'udienza deve aver luogo entro 30 giorni dalla citazione. Il termine di 30 giorni può,

in circostanze eccezionali, essere prorogato, ma solo se necessario per salvaguardare i diritti delle parti.

5.6 Quali prove per un'udienza? – PAR. 5.1, 5.4 e 5.5

Se decide di tenere un'udienza, il tribunale decide quali prove sono necessarie per decidere il caso e come tali prove saranno ottenute. Il tribunale comunicherà quindi alle parti le prove di cui ha bisogno, comprese le prove orali, e le modalità della loro presentazione. Le prove possono essere ottenute sotto forma di dichiarazioni scritte delle parti e di eventuali testimoni, compresi i periti.

Il tribunale può ordinare che le prove siano ottenute utilizzando metodi TIC come la videoconferenza o altri mezzi di comunicazione, se disponibili. Sebbene la decisione su quali prove debbano essere ascoltate e in che modo debbano essere ottenute spetti, in ultima analisi, al tribunale, le parti hanno sempre la possibilità di formulare suggerimenti sulle prove, anche per quanto riguarda l'uso di tali applicazioni TIC. Come indicato al punto 2.4, il tribunale deve utilizzare il metodo meno costoso e oneroso per acquisire le prove e deve tener conto dei costi di tale metodo.

5.7 Entrambe le parti devono essere presenti all'udienza?

Tenendo conto delle spese annesse, qualora sia necessaria una testimonianza orale delle parti, il tribunale può decidere di non richiedere la presenza di una o di entrambe le parti o stabilire che le prove di una o di entrambe le parti possono essere fornite sotto forma di dichiarazione scritta da depositarsi in tribunale.

5.8 È necessario richiedere l'assistenza di un avvocato per l'udienza?

Come per l'ESCP in generale, non è necessario incaricare un avvocato per l'udienza. Se una delle parti si rivolge a un avvocato, ciò è ammissibile, ma il costo di tale operazione potrebbe non essere interamente recuperabile dall'altra parte in caso di successo (si veda il paragrafo 2.5).

5.9 Come deve prepararsi per l'udienza una parte non rappresentata?

Come per tutte le udienze in tribunale, una parte in causa (attore o convenuto) dovrebbe esaminare in anticipo gli argomenti della causa e assicurarsi di avere a disposizione tutto il materiale, i documenti e i testimoni necessari per l'udienza.

5.10 In che modo il tribunale conduce l'udienza? – PAR. 5.5

Il ruolo del tribunale è quello di determinare la procedura per l'udienza sotto tutti gli aspetti. Ciò significa non solo che il tribunale decide quali prove saranno ascoltate e come saranno acquisite, ma decide anche tutte le questioni procedurali e fornisce informazioni sulle stesse alle parti. L'udienza si svolge, in linea di principio, utilizzando le tecnologie di comunicazione a distanza, quali la videoconferenza o la teleconferenza, qualora tale tecnologia sia a disposizione del tribunale. Esso utilizzerà i mezzi tecnologici disponibili, a meno che l'uso di tale tecnologia, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, non sia inappropriato per il corretto svolgimento del procedimento.

Le parti non sono tenute a effettuare alcuna valutazione giuridica della domanda e, qualora esista, della domanda riconvenzionale; ciò spetta al tribunale. Il tribunale si impegna, in ogni momento, a raggiungere una soluzione del caso tra le parti.

5.11 Quando si pronuncia il tribunale? – PAR. 6.1

Il tribunale emetterà una sentenza in uno dei seguenti punti:

- qualora una parte non abbia eseguito alcuna azione richiesta nel corso dell'ESCP entro il termine pertinente, e quindi sia inadempiente, il tribunale può emettere una sentenza contro tale parte, allo scadere del termine in questione (si vedano i par. 6.1.1 e 6.1.2);
- entro 30 giorni dal ricevimento della risposta alla domanda o, a seconda dei casi di domanda riconvenzionale, qualora il tribunale

decida di non tenere un'udienza e non richieda ulteriori informazioni da nessuna delle parti;

- entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni richieste dall'autorità giudiziaria, qualora essa abbia richiesto ulteriori informazioni da una parte e tale parte abbia fornito le informazioni entro il termine pertinente;
- entro 30 giorni dall'acquisizione delle prove senza tenere un'udienza;
- entro 30 giorni dall'udienza.

Se il tribunale non può emettere la sentenza entro 30 giorni, deve adottare misure per provvedere il più presto possibile dopo tale termine.

5.12 In che modo le parti vengono a conoscenza della sentenza? – PAR. 6.3

Il tribunale deve comunicare la sentenza alle parti. Di norma la sentenza dovrebbe essere notificata o comunicata immediatamente dopo la sua emissione, preferibilmente entro i termini di cui al punto 5.10. Se la decisione non è notificata alle parti entro qualche giorno dalla scadenza di tali termini, si consiglia che le parti si informino presso il tribunale per sapere se la decisione è stata emessa e, in caso affermativo, quando è stata o sarà notificata.

PARTE SESTA

Dopo la sentenza



6.1 Cosa possono fare le parti una volta emessa la sentenza? – PAR. 7 e 8

La parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza può procedere alla sua esecuzione. A tal fine, la sentenza può essere eseguita in un altro Stato membro dell'UE:

- come se fosse stata emessa in tale Stato;
- senza necessità di un procedimento speciale;
- senza necessità di una dichiarazione di esecutività;
- indipendentemente dalla possibilità di impugnazione;
- senza bisogno di un recapito postale o di un rappresentante autorizzato in tale Stato membro;
- senza che sia richiesta alcuna cauzione.

6.2 Cosa è necessario per l'esecuzione della sentenza? – PAR. 8.2

La parte che chiede l'esecuzione deve produrre una copia della sentenza e un certificato rilasciato dal tribunale. Entrambe le parti possono chiedere al tribunale un certificato relativo alla decisione; il tribunale rilascia il certificato utilizzando il modulo D.

6.3 In quale lingua deve essere rilasciato il certificato? – PAR. 8.1.1 e 8.3.2

La parte che chiede l'esecuzione dovrà comunicare al giudice in quale Stato membro è prevista e, qualora lo Stato membro abbia più di una lingua

ufficiale, il luogo specifico per determinare la lingua in uso. Il certificato deve essere redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o in un'altra lingua che tale Stato abbia indicato come accettabile.

Su richiesta, il tribunale fornisce a tale parte il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione utilizzando il modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Il tribunale non è tenuto a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero di tale certificato; è dovere della parte che chiede l'esecuzione della sentenza assicurarsi di fornire una traduzione e/o traslitterazione.

6.4 Quali passi dovrebbe compiere la parte che intende eseguire la sentenza prima di procedere a misure formali di esecuzione?

Il creditore, ossia la parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza, farebbe bene a prendere in considerazione tutti gli elementi che indichino l'opportunità di eseguire la sentenza. È ragionevole scrivere prima formalmente al debitore giudiziario richiedendo il pagamento o l'esecuzione della sentenza con l'avvertimento che, in caso contrario, il creditore procederà all'esecuzione formale con l'inevitabile conseguenza di costi aggiuntivi per il debitore.

6.5 Il creditore può venire a conoscenza dei metodi di esecuzione? – PAR. 8.5.2

Il creditore può accedere alle informazioni sui sistemi di esecuzione negli Stati membri dell'UE attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Queste informazioni riguardano le procedure nazionali di esecuzione e contengono i nomi e gli indirizzi degli agenti responsabili nei vari Stati membri.

6.6 È possibile impugnare la sentenza? – PAR. 7.2

Il diritto di ciascuno Stato membro dell'UE decide se è possibile impugnare la sentenza. Informazioni sull'impugnazione sono disponibili anche sul portale della giustizia elettronica.

6.7 Esiste la possibilità di riesaminare la sentenza? – PAR. 7.1

Il convenuto può richiedere un riesame della sentenza resa nell'ambito dell'ESCP, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro dell'UE in cui è stata emessa la sentenza, quando:

- non gli è stato notificato il modulo di domanda o non è stato citato a comparire all'udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure

- il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà o eccezionali, per ragioni a lui non imputabili.

Una revisione non è possibile se il convenuto ha ommesso di impugnare la sentenza quando ne aveva la possibilità, in particolare presentando ricorso.

La richiesta di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dal giorno in cui l'imputato è venuto a conoscenza del contenuto della sentenza e ha avuto la possibilità di reagire.

NB: Non è possibile chiedere il riesame della sentenza in nessuno Stato in cui è richiesta l'esecuzione della sentenza.

6.8 Quali sono gli effetti della revisione? – PAR. 7.1.2

In caso di rigetto della revisione, la sentenza rimane valida ed esecutiva. Se la revisione è giustificata, la sentenza è nulla e l'attore dovrà presentare una nuova domanda.

6.9 È possibile rifiutare l'esecuzione? – PAR. 8.4

Il debitore può chiedere al giudice competente dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione della sentenza in quanto incompatibile con una sentenza anteriore emessa in uno Stato membro o in un paese al di fuori dell'UE.

6.10 L'esecuzione può essere limitata o posticipata? – PAR. 8.4.3


La parte contro cui viene chiesta l'esecuzione può rivolgersi all'autorità giudiziaria o all'autorità competente dello Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione per limitare o ritardare l'esecuzione o per sottoporla a cauzione, se:

- una parte ha impugnato una sentenza emessa ai sensi dell'ESCP, o;
- è ancora possibile impugnare una sentenza, oppure;
- una parte ha presentato una domanda di riesame della sentenza.


Diagramma per l'utilizzo del procedimento

Il seguente diagramma illustra i principali passaggi di una domanda presentata nell'ambito dell'ESCP. Non intende fornire un quadro completo di tutti i possibili elementi del procedimento o illustrare aspetti che sono disciplinati, in particolare, dal diritto processuale nazionale degli Stati membri.

Procedimento europeo per le **controversie di**



modesta entità



Materiale di riferimento e link

Il portale europeo della giustizia elettronica è un punto di accesso unico a tutte le informazioni pertinenti sull'ESCP; la responsabilità di fornire le informazioni sull'ESCP è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione europea.

A) Moduli da usare per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do

B) Informazioni nazionali sull'uso della procedura, compresi i tribunali competenti e altre informazioni ai sensi dell'articolo 25

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

PRINT ISBN 978-92-76-08277-4 doi:10.2838/2081 DS-01-19-470-IT-C

PDF ISBN 978-92-76-03920-4 doi:10.2838/924871 DS-01-19-470-IT-N

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di foto o di altro materiale non protetto dal diritto d'autore dell'UE, è necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai titolari del diritto d'autore.

Foto in copertina: © Shutterstock

Foto interne: © Shutterstock

© Unione europea, 2019

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Visita il Portale della giustizia elettronica per maggiori informazioni sulla giustizia civile nell'UE:
<https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=it&action=home>

Seguici



<https://www.facebook.com/EUJustice/>



https://twitter.com/EU_commission



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

Rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale

